# ARF SUISSIMAGE SFP

Associazione svizzera regia Cooperativa svizzera per i diritti Associazione svizzera

e sceneggiatura film d’autore di opere audiovisive dei produttori di film

## GARP

Gruppo autori,

registi, produttori

**Contratto tipo “Co-autore”**

### N o t e d i c o m m e n t o

#### Premessa

*Il presente contratto tipo per il coinvolgimento di un co-autore allo scopo di sviluppare ulteriormente una sceneggiatura o un treatment è pensato per il caso in cui un autore/autrice abbia già scritto qualcosa che deve essere ulteriormente sviluppato da un altro autore/autrice. Il produttore, l’attuale autore/autrice e il nuovo autore/autrice stipulano un nuovo contratto; il precedente contratto stipulato fra produttore e sceneggiatore/sceneggiatrice continua a sussistere ma è integrato dal presente contratto.*

Se si sa a priori che due autori/autrici dovranno scrivere assieme una sceneggiatura, il produttore concluderà sin dall’inizio con ogni autore/autrice un contratto per sceneggiatori e sceneggiatrici (oppure un unico contratto che verrà sottoscritto da entrambi gli autori/autrici).

*Il presente contratto tipo “co-autore” si basa sostanzialmente sul contratto tipo per sceneggiatori e sceneggiatrici, tiene però conto del fatto che esista già una versione della sceneggiatura o del treatment, che è stata scritta da un autore/autrice e che ora deve essere rimaneggiata da un altro autore/autrice.*

*All’inizio del contratto andrà indicato chiaramente il nome e l’indirizzo delle parti contraenti. Inoltre si dovrà indicare la data del contratto di sceneggiatura fra il produttore e l’attuale unico autore/autrice; il presente contratto non annulla il contratto di sceneggiatura, bensì ne diviene parte integrante.*

**1. Oggetto del contratto**

Qui si stabilisce tutto ciò che deve essere disciplinato nel contratto.

**2. Opera ed elaborazione**

Al punto 2.2 è espressamente sancito che l’autore/autrice 1 e 2 elaboreranno assieme la presente bozza di sceneggiatura e diventeranno così co-autori/co-autrici delle nuove versioni. Al punto 2.3 vanno sancite le condizioni quadro e al punto 2.4 le scadenze.

I punti da 2.5 a 2.8 sono ripresi dal contratto tipo per sceneggiatori e sceneggiatrici. Se il produttore rinuncia per iscritto all’utilizzazione dell’opera fornita, lo sceneggiatore/sceneggiatrice della versione originaria è di nuovo libero di continuare a utilizzare tale versione (essendo rimasto in vigore il contratto originario). Entrambi gli autori rispondono al punto 2.8 solo per la loro parte e non in modo solidale.

**3. Diritti sull’opera**

Queste disposizioni corrispondono a quelle contenute nel contratto tipo per sceneggiatori e sceneggiatrici. I diritti sono ceduti al produttore illimitatamente nel tempo (punto 3.3); la limitazione a 15 anni (punto 3.1) si riferisce solamente all’*esclusiva* della cessione dei diritti.

Al punto 3.5 si sancisce la menzione del co-autore nei titoli di testa e/o di coda.

**4. Retribuzione**

Da un lato, al punto 4.1 si sancisce la retribuzione del co-autore. Oltre a ciò, bisogna stabilire se la retribuzione dell’attuale autore/autrice resta invariata o meno:

* In linea di massima tale retribuzione rimarrà invariata.
* Se l’attuale unico autore/autrice si è accorto di aver raggiunto i propri limiti e ha suggerito personalmente il coinvolgimento di un co-autore, il suo emolumento dovrà forse essere ridotto.
* Se l’attuale autore/autrice unico ha consegnato una versione finale corretta, che deve essere ancora rielaborata di comune accordo, l’autore/autrice ha diritto a percepire un compenso supplementare (come magari è già previsto al punto 2.5 del proprio contratto di sceneggiatura).

Al punto 4.3 va sancito come sono da ripartire tra i due autori/autrici i compensi per i diritti d’autore delle società di gestione. La ripartizione percentuale dei compensi fra gli autori/autrici al momento della stipula contrattuale non potrebbe essere semplicissima, ma in linea di massima non diventa più semplice una volta che la sceneggiatura congiunta sarà stata scritta. Per il resto, una ripartizione prestabilita può essere modificata per iscritto in un secondo tempo di comune accordo fra gli autori.

Anche al punto 4.4 va stabilito se i diritti d’autore restano invariati o cambiano per quanto concerne la partecipazione ai ricavi.

Al punto 4.6 va stabilito come eventuali riconoscimenti finanziari e premi assegnati alla sceneggiatura debbano essere ripartiti fra gli autori.

**5. Ulteriori disposizioni**

Si tratta qui delle altre disposizioni contrattuali comunemente in uso. Per ogni controversia, per la quale non sia prevista una disciplina contrattuale, sono applicabili le disposizioni del codice delle obbligazioni sul contratto di appalto. Per foro competente s’intende il luogo dove ha sede il tribunale davanti al quale le parti dovranno comparire per far valere i propri diritti o difendersi in caso di controversie.

Dicembre 2001

\\Daten-server\Rechtsdienst\Mustervertraege\mitSI\OffizielleVertraege\ko-kom-i.doc